

Allegato "F" all'atto in data 05.03.2018

Repertorio numero 4.720

Raccolta numero 3.522

STATUTO

Art. 1. Costituzione.

E' costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnico superiore per l'Efficienza Energetica - Energy-lab" (in sigla "ITS Energy-lab") con sede in Benevento.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi

collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE.

Art. 2. Finalità.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione

persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

	- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;	
	- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;	
	- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;	
	- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;	
	- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;	
	- garantire ed assicurare la piena realizzazione di un ciclo di percorsi.	
	Art. 3. Attività strumentali, accessorie e connesse.	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:	
	- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione utilizzando qualsiasi mezzo;	
	condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;	
	- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;	
	- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;	
	promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;	
	- implementare e gestire processi e strumenti utili al riconoscimento - in ambito regionale, nazionale ed internazionale - ed alla certificazione delle competenze comunque acquisite;	
	- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.	
	Art. 4. Patrimonio.	

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5. Fondo di gestione.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6. Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 (trenta) aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per

legge.

Art. 7. Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori.

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

La società cooperativa a responsabilità limitata **"S.T.A.M.P.A. STUDI TECNICI AMMINISTRATIVI MUTUE PRESTAZIONI**

AZIENDALI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede a Napoli; il consorzio con attività esterna

"CONSORZIO PER LO SVILUPPO E IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE E PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI NEL MEZZOGIORNO NEL

SETTORE DEL RECUPERO EDILIZIO" con sede a Napoli; la società a responsabilità limitata **"SCUOTTO IMPIANTI ELETTRICI E**

TECNOLOGICI SRL", con sede a Napoli; la società consortile a responsabilità limitata **"SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER**

L'EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBILE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede a Napoli;

la società a responsabilità limitata **"S.T.I. - SOCIETA' TELECOMUNICAZIONI INTEGRATE S.R.L."** con sede a Pozzuoli

(NA); la società per azioni **"GRADED S.P.A."**, con sede a Napoli; la società a responsabilità limitata **"RESOURCE**

S.R.L.", con sede a Napoli; la società a responsabilità limitata **"NEXT GROUP S.R.L."**, già **"OMNISERVIZI S.R.L."**, con

sede a Napoli; la società a responsabilità limitata **"TEST AND MANUFACTURING ENGINEERING S.R.L."**, con sede a Portico di

Caserta (CE); la società consortile a responsabilità limitata **"CON DATABENC SOCIETA' CONSORTILE A R.L."**, con sede

a Napoli; la società per azioni **"SIRAM S.p.A."** con sede a Milano; **L'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.B. BOSCO**

LUCARELLI", con sede in Benevento; l'Associazione **"PIEMMEI NAPOLI PER LA FORMAZIONE"**, con sede a Napoli; l'"**Università**

degli Studi del Sannio", dipartimento di ingegneria, con sede in Benevento; l' **"Università degli Studi di Salerno"**,

dipartimento di ingegneria industriale, con sede in Fisciano (SA); il **"COMUNE DI BUONALBERGO"**, con sede in Buonalbergo

(BN); il **"COMUNE DI TOCCO CAUDIO"** con sede in Tocco Caudio (BN); l'"**ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI**

NAPOLI - IN SIGLA A.C.E.N." con sede a Napoli; l'associazione **"ENTE REGIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**

PROFESSIONALE UIL CAMPANIA" con sede a Napoli; la società per azioni **"COSTRUZIONI GENERALI BALSAMO S.P.A."**, con sede a

Roma; la società a responsabilità limitata **"FRIENDLY POWER S. R.L."**, con sede a San Giorgio del Sannio (BN); la società a

responsabilità limitata **"TEN PROJECT SRL"**, con sede a San Giorgio del Sannio (BN); la società consortile a

responsabilità limitata **"E.I.T.D. S.C.A.R.L."**, con sede a Napoli; il **"COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO"**, con sede in

San Giorgio del Sannio (BN); il **"COMUNE DI CUSANO MUTRI"**,

con sede in Cusano Mutri (BN).

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Partecipanti.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;

2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8. Esclusione e recesso.

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9. Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo;

- la Giunta esecutiva;

- il Presidente;

	- il Comitato tecnico-scientifico;	
	- l'Assemblea di partecipazione;	
	- il Revisore dei conti.	
	Art. 10. Consiglio di indirizzo.	
	Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.	
	Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di	
	Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.	
	La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.	
	Il Consiglio, in particolare:	
	- stabilisce le linee generali delle attività della	
	Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente	
	Statuto;	
	- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione	
	della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'art. 7;	
	- nomina due componenti della Giunta esecutiva;	
	- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;	
	- nomina il Revisore dei conti;	
	- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo	
	predisposti dalla Giunta esecutiva;	
	- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla	
	Giunta esecutiva;	
	- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;	
	- svolge le ulteriori funzioni statutarie.	
	A maggioranza assoluta, delibera:	
	- la nomina del Presidente della Fondazione;	
	- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi	
	dell'art. 7;	
	- eventuali modifiche del presente Statuto;	
	- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del	
	patrimonio.	
	Art. 11. Presidente.	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.	
	Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.	
	Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e	
	l'Assemblea dei Partecipanti.	
	Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti	
	sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di	
	collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.	
	Art. 12. Giunta esecutiva.	
	La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due	
	scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto	
	dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico	
	pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha	

	promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore	
	quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta	
	esecutiva.	
	I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto	
	previsto dal presente articolo, restano in carica per un	
	triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte	
	dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del	
	mandato.	
	La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e	
	straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri	
	di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini	
	dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato	
	dal Consiglio di indirizzo.	
	La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio	
	preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio	
	di indirizzo per l'approvazione.	
	Provvede a predisporre lo schema di regolamento della	
	Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per	
	l'approvazione.	
	Art. 13. Comitato tecnico-scientifico.	
	Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della	
	Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di	
	indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della	
	Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei	
	piani delle attività.	
	I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal	
	Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente	
	qualificate nel settore d'interesse della Fondazione,	
	restano in carica per un triennio.	
	L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata	
	dell'incarico.	
	L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o	
	revoca.	
	Art. 14. Assemblea di partecipazione.	
	E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.	
	L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle	
	attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui	
	bilanci preventivo e consuntivo.	
	Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo	
	rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta	
	esecutiva.	
	E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata	
	almeno una volta l'anno.	
	Art. 15. Revisore dei conti.	
	Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.	
	Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può	
	essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la	
	giusta causa.	

	E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.	
	Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.	
	Art. 16. Controllo sull'amministrazione della fondazione.	
	Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.	
	Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.	
	L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.	
	Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.	
	L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del codice civile.	
	Art. 17. Scioglimento della Fondazione.	
	In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.	
	I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.	
	La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.	
	Art. 18. Clausola arbitrale.	

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, aventi ad oggetto diritti disponibili e per le quali non è richiesto l'intervento del Pubblico Ministero, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.
In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19. Norma transitoria (prima nomina organi collegiali).

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 20. Clausola di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

Firmato: GABRIELE FASANO, MARIA FRANCESCA D'AVERSA, BRUNO SCUOTTO, MARCO IUORIO, RICCARDO BACHRACH, CLAUDIO MIRANDA, DANIELA IANNUZZI, FRANCESCO CACCIAPUOTI, ANIELLO STELLATO, DIEGO MASCOLO, DE STASIO CRESCENZO, MARIA GABRIELLA FEDELE, FILIPPO DE ROSSI, ANTONIO PICCOLO, MICHELANTONIO PANARESE, GIULIANO CALVANESE, ANTONIO GIUSTINO, ANDREA LANZETTA, RAFFAELE BALSAMO, COSIMO PEDICINI, NUZZOLO DOMENICO ANTONIO, PAOLO LANZILLI, MARIO PEPE, GIUSEPPE MARIA MATURO, FELICE RUSSILLO, SIMONA ASCIONE, ALBINA RUSSO, ELEONORA DE FELICE, MASSIMO PRODIGO NOTAIO (SIGILLO)